

REPERTORIO N. _____

UNIONE MONTANA

DEI COMUNI DEL BIELLESE ORIENTALE

**CONTRATTO DI COMODATO TRA L'UNIONE MONTANA ED IL
COMUNE DI PRAY PER LA CONCESSIONE IN COMODATO
GRATUITO A TEMPO INDETERMINATO DI AUTOVETTURA
"FIAT PANDA" CON TARGA DE447JC**

L'anno **DUEMILADICIASETTE**, addì _____ del mese di _____ in
Valle Mosso, nella Sede operativa dell'Unione Montana dei Comuni del
Biellesse Orientale

TRA

- Ernestino RADICE MARACET nato a Biella il 30/09/1958 e residente in
Mezzana Mortigliengo – Via Solivo Inferiore, 4, domiciliato per la Sua
carica presso la sede dell'Ente, il quale interviene qualità di responsabile
del Servizio Tecnico dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese
Orientale (codice fiscale 90065260029), d'ora in avanti definito "parte
comodante",

e

- _____, nato a _____ il _____ e residente a
_____, via _____ (C.F. _____) Responsabile del
_____ Comune di Pray (C.F.: _____), d'ora in
avanti definita "parte comodataria",

si conviene e si stipula quanto segue:

1) la parte comodante concede, a far data dal giorno di sottoscrizione del
presente atto, in comodato gratuito a tempo indeterminato alla parte

comodataria, che accetta, l'autovettura per trasporto di persone "FIAT PANDA" targata DE447JC, affinché se ne serva, con la dovuta diligenza, per lo svolgimento della propria attività di vigilanza, notificazione, ed altre incombenze d'ufficio e ne garantisca la custodia e l'ordinaria nonché la straordinaria manutenzione;

2) tutte le spese derivanti dall'utilizzo della suddetta autovettura sono completamente a carico della parte comodataria, la quale si impegna a mantenerla nello stesso stato di conservazione in cui l'ha ricevuta. Si intendono inoltre a carico della parte comodataria anche tutte le spese per manutenzioni ordinarie e straordinarie ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità e dall'uso del suddetto veicolo. Si precisa che il contratto di assicurazione R.C.A. continuerà ad essere intestato alla parte comodante e le tasse di possesso continueranno a riportare l'indicazione della parte comodante, in quanto proprietario ai sensi di legge dell'autovettura, ma il relativo onere e l'effettivo sostenimento finanziario sarà a totale carico della parte comodataria; per questo faranno fede i documenti quietanzati che la parte comodante rilascerà a quella comodataria a dimostrazione della certezza, dell'effettività e dell'inerenza della spesa;

3) l'automezzo concesso in comodato dovrà essere restituito entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta della parte comodante che potrà avvenire in qualsiasi momento nella forma della raccomandata con a.r. presso il domicilio del comodatario. Al momento della restituzione l'autovettura dovrà trovarsi nelle stesse condizioni di conservazione in cui ora si trova, fatto salvo il normale deperimento d'uso; il comodatario potrà essere chiamato a rispondere del deperimento che ecceda l'ordinario e sia a lui

imputabile per colpa o dolo;

4) la parte comodataria non ha la facoltà di concedere in uso, in locazione o a qualsiasi altro titolo l'automezzo in oggetto;

5) il presente atto, per quanto non espressamente previsto, si intende regolato dalle disposizioni degli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile;

6) la consegna dell'automezzo avviene contestualmente alla firma del presente contratto.

PER L'UNIONE MONTANA: Ernestino RADICE MARACET

PER IL COMUNE: _____